



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER IL COMUNE DI DOMUSNOVAS**

ID APPALTO ANAC a73aebd4-ad20-4c35-af34-4141fd8f8cb6

CIG B7E55004D8

CUI S00483310926202200001

CUP F21E22000330004

CHIARIMENTI

CHIARIMENTO N. 1

Si chiede conferma, ai fini della determinazione del canone di affidamento, che il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato all'importo dell'art. 3 "Oggetto dell'appalto e importo" del Disciplinare di gara, pari a 3.798.090,45 €.

RISPOSTA

Si conferma.

CHIARIMENTO N. 2

In riferimento al sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica 3.3 "Azioni finalizzate alla riduzione della produzione pro capite di rifiuti", si chiedono chiarimenti in merito al criterio motivazione relativo, che prevede "Il punteggio verrà assegnato con particolare riferimento agli elementi innovativi e tecnologici proposti anche con riferimento alle funzionalità del Sistema informatico di gestione dei servizi". Tale criterio motivazionale, oltre ad essere identico a quello del sub-criterio 3.2 che precede, appare, infatti, connesso solo in modo marginale con il sub-criterio in oggetto.

Si chiede, pertanto, di confermare che si tratti di un refuso e che il sub-criterio in esame verrà valutato secondo le modalità indicate al punto 1.3, paragrafo 3, comma a, art. 16 che precede, e che prevede: "Dovranno essere



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

descritte le attività che si intende attuare per raggiungere l'obiettivo di riduzione della produzione pro capite di rifiuti indicando gli obiettivi finali ed intermedi (annuali)".

RISPOSTA

Si precisa che quanto prescritto al paragrafo 18.1 in relazione al criterio di valutazione 3.3 "*Azioni finalizzate alla riduzione della produzione pro capite di rifiuti*" è corretto e non diverge da quanto previsto al paragrafo 16 del medesimo Disciplinare relativamente al punto 1.3 della Relazione tecnica; infatti, la relazione dovrà contenere una "descrizione delle attività che si intende attuare per raggiungere l'obiettivo di riduzione della produzione pro capite di rifiuti indicando gli obiettivi finali ed intermedi (annuali)" e nell'ambito di quanto descritto dall'operatore economico la Commissione giudicatrice dovrà esprimere un giudizio sulla base del criterio motivazionale corrispondente e indicato al paragrafo 1.8 (sub criterio 3.3).

CHIARIMENTO N. 3

Preso visione dell'art. 3.2 del Disciplinare appena sotto riportato in stralcio nella parte che interessa la presente:

"3.2 REVISIONE DEI PREZZI

L'art. 60 del Codice prescrive l'inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione prezzi. A tal riguardo si dovrà procedere alla revisione del prezzo contrattuale secondo il metodo tariffario stabilito dalle delibere A.R.E.R.A. n.443/2019, n. 363/2021 e n. 385/2023 e successivi provvedimenti di regolazione che la stessa Agenzia dovesse deliberare nel corso del periodo di contratto"

(....)

stante la rilevanza dell'argomento e le ripercussioni sul corrispettivo dell'appalto, si chiede di rettificare il Disciplinare in conformità alla massima contenuta nella recente Sentenza n. 6466-2025, con la quale il CdS ha così statuito:

- La disciplina del MTR di cui all'art. 1 comma 527 della l. 205/2017 e alle delibere ARERA è volta a determinare i valori massimi della TARI che l'amministrazione può porre a carico dei cittadini che fruiscono del servizio, non a determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso. Questi ultimi corrispondono invece all'esito della gara indetta per affidarli e all'offerta fatta in quella sede dalla stessa parte interessata, per definizione capace di valutare il proprio interesse e quindi la remuneratività del prezzo offerto.

- Per il caso poi in cui in cui il corrispettivo divenisse inadeguato l'ordinamento prevede per rimediare un istituto speciale, ovvero la revisione prezzi, costante nel regime degli appalti, in quanto prevista attualmente dall'art. 60 del d.lgs. 31 marzo 2023 n.36.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

RISPOSTA

Si conferma la disciplina sulla revisione prezzi di cui al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara in quanto coerente con quanto previsto all'art. 60, comma 4-ter, del D.Lgs. 36/2023. Si rimanda, a riguardo, anche agli artt. 7 e 26 dell'Allegato 13_Allegato F – Schema di contratto (allegato al Progetto) predisposto sulla base della Deliberazione ARERA N. 385 del 3/08/2023 nel quale viene disciplinato l'aggiornamento del corrispettivo contrattuale.

CHIARIMENTO N. 4

Richiamato l'art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture), comma 7 del D. Lgs. 36/2023, a mente del quale: “..... Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l'attendibilità dell'autocertificazione dell'aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo”.

Considerato che la predetta disposizione impone un obbligo giuridico chiaro e vincolante.

Considerato, altresì, che- come di recente chiarito anche dall'ANAC con Delibera n. 145 del 9 aprile 2025- l'assenza di tale previsione non essendo meramente formale (giacché incide sulla par condicio tra i concorrenti, alterando il quadro valutativo e pregiudicando il principio di uguaglianza sostanziale) integra un vizio sostanziale della lex specialis, non sanabile neppure con la generica previsione di impegni occupazionali (art. 102 del Codice), né con la richiesta di certificazioni di qualità ISO non riferibili alla parità di genere.

Visto l'art. 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA del Disciplinare, CRITERIO DI VALUTAZIONE n. 7 "Sistemi di gestione certificati (Punti max 5) (Elaborati certificazioni)" e SUBCRITERIO n. 7.1,

si domanda di specificare lo specifico punteggio che verrà attribuito “alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.

RISPOSTA

Il criterio 7.1 di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara è coerente con quanto prescritto dall'art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023; pertanto si conferma quanto previsto nel Disciplinare di gara.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base del criterio motivazionale individuato per il suddetto criterio 7.1 (punteggio massimo 5).

CHIARIMENTO N. 5

Si chiede conferma che il sopralluogo possa essere svolto in autonomia dal concorrente e che siano esclusi dai documenti da presentare la modulistica e/o attestazione rilasciata da parte dell'amministrazione Comunale.

RISPOSTA

Si conferma.

CHIARIMENTO N. 6

Si chiede conferma che copertina ed indice dell'offerta tecnica siano esclusi dal conteggio delle pagine ammesse per la redazione del progetto espresse nel paragrafo 16 del Disciplinare di gara.

RISPOSTA

Si conferma.

CHIARIMENTO N. 7

A pagina 49 paragrafo 16 del Disciplinare di gara è riportato: " Il concorrente dovrà inoltre descrivere nella Relazione illustrativa il cosiddetto "Piano di pulizia del territorio" nel quale dovrà essere descritta la modalità di esecuzione dei servizi di pulizia del suolo pubblico, delle strade e dei marciapiedi, compreso lo svuotamento dei cestini gettacarte e contenitori stradali, le frequenze previste in funzione delle caratteristiche viabilistiche e del grado di frequentazione delle singole vie attraverso tecniche, mezzi e attrezzature all'avanguardia per massimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio e nel contempo ridurre i disagi e l'impatto ambientale. Il Piano deve essere redatto nel rispetto delle frequenze minime previste nel Progetto e dovrà descrivere l'organizzazione gestionale dei servizi di spazzamento. Si precisa che il Piano di pulizia del territorio sarà letto dalla Commissione giudicatrice, la quale dovrà accertare il rispetto dei requisiti minimi richiesti, ma non attribuirà ad esso alcun punteggio premiale".

A pagina 15 del CSA parte I paragrafo 5.1.2, è richiesto venga obbligatoriamente allegato all'offerta tecnica il "piano di pulizia e territorio"

Per quanto sopra riportato non è stata trovata corrispondenza nella griglia di valutazione del punteggio tecnico del successivo paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara "criteri di valutazione dell'offerta tecnica". È infatti



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

richiesto che l'offerta debba essere redatta secondo i criteri descritti e contenuti nel presente paragrafo 18.1 del Disciplinare.

Non è stato rilevato quindi nessun criterio oggetto di valutazione all'interno del quale esporre "il piano di pulizia del Territorio" né i termini di valutazione ad esso associati. Pertanto si chiede di chiarire tale incongruenza e di confermare eventualmente che tale richiesta sia da considerare quale refuso negli atti di gara.

RISPOSTA

Si ribadisce quanto previsto al paragrafo 16 del Disciplinare ovvero: "*Si precisa che il Piano di pulizia del territorio sarà letto dalla Commissione giudicatrice, la quale dovrà accertare il rispetto dei requisiti minimi richiesti, ma non attribuirà ad esso alcun punteggio premiale*". Per tale motivo la valutazione del Piano di pulizia del territorio non è stata inserita tra i criteri di valutazione, benché il Piano debba essere inserito nell'offerta tecnica.

CHIARIMENTO N. 8

Si chiede la cortesia di avere copia della tabella riepilogativa contenente i costi unitari di smaltimento e i ricavi unitari, considerati nell'appalto e che hanno determinato i contributi riportati nel Quadro economico di gara pari al valore di 62.898 €/annuali a favore del gestore dei servizi.

RISPOSTA

I costi unitari dei ricavi e costi di smaltimento sono quelli medi di mercato. Tali parametri devono essere verificati e valutati dai concorrenti alla gara e considerati come potenzialmente soggetti a correzione e/o ulteriore dettagliata puntualizzazione. L'operatore economico che partecipa alla procedura di gara per il presente appalto è tenuto alla verifica dei parametri e ad accettare l'effettuazione del servizio, se aggiudicatario, al canone offerto, anche nel caso di maggiori o differenti produzioni di rifiuti, nel caso di eventuali maggiori utenze presenti e/o variazione dei parametri progettuali.

CHIARIMENTO N. 9

Il documento "DELIBERA_Num_99__Allegato10_Allegato D2-b - Elenco utenze domestiche-signed" non risulta facilmente leggibile. Si chiede di provvedere alla sua ripubblicazione.

RISPOSTA

L'allegato 10_D2 – Elenco utenze domestiche è stato ripubblicato nella sezione dedicata alla documentazione di gara.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

CHIARIMENTO N. 10

Nei documenti di gara (in particolare all'art. 9 del CSA, parte II, e nel "DELIBERA_Num_99__Allegato7_Allegato C4 - Quadro Economico-signed", pag. 3) è riportato che alla Stazione Appaltante spetta una quota del 40% dei ricavi CONAI e nel quadro economico, sono indicati importi da detrarre a titolo di contributi CONAI. Si chiede di chiarire: sulla base di quali stime e criteri sono stati calcolati tali importi e se essi corrispondano al 60% dei ricavi.

RISPOSTA

I costi unitari dei ricavi e costi di smaltimento sono quelli medi di mercato. Tali parametri devono essere verificati e valutati dai concorrenti alla gara e considerati come potenzialmente soggetti a correzione e/o ulteriore dettagliata puntualizzazione. L'operatore economico che partecipa alla procedura di gara per il presente appalto è tenuto alla verifica dei parametri e ad accettare l'effettuazione del servizio, se aggiudicatario, al canone offerto, anche nel caso di maggiori o differenti produzioni di rifiuti, nel caso di eventuali maggiori utenze presenti e/o variazione dei parametri progettuali.

Si conferma che gli importi corrispondano al 60% dei ricavi.

CHIARIMENTO N. 11

In riferimento all'articolo 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA del DG, si richiedono chiarimenti circa la modalità di attribuzione del punteggio per i sub-criteri 3.2 ("Azioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al sub-criterio 3.1") e 3.3 ("Azioni finalizzate alla riduzione della produzione pro capite di rifiuti"). In particolare, si evidenzia che nella colonna relativa alla modalità di attribuzione del punteggio per entrambi i sub-criteri 3.2 e 3.3 viene specificato che il punteggio sarà attribuito "con particolare riferimento agli elementi innovativi e tecnologici proposti anche con riferimento alle funzionalità del Sistema informatico di gestione dei servizi". Tale formulazione sembra non coerente con quanto previsto nei CAM in merito ai suddetti criteri, i quali si riferiscono invece all'attuazione di azioni concrete, modalità operative, sistemi di verifica e misurazione dei risultati ambientali (es. qualità dei rifiuti, percentuali di raccolta, riduzione della produzione di rifiuti), senza attribuire centralità o priorità all'adozione di strumenti informatici o digitali, che al più possono avere un ruolo accessorio o strumentale. Si chiede pertanto di chiarire se il riferimento al "Sistema informatico di gestione" debba essere considerato un refuso. Viceversa se non si trattasse di refuso, si chiede di chiarire ai fini dell'attribuzione del punteggio nei criteri 3.2 e 3.3 con quali modalità e secondo quali parametri oggettivi saranno valutate le azioni proposte rispetto agli obiettivi ambientali previsti nei CAM (percentuali di RD, qualità dei conferimenti, riduzione produzione pro capite, ecc.)

RISPOSTA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Si rimanda alla risposta al quesito n. 2.

CHIARIMENTO N. 12

Si rileva che il CSA, art. 5.1.2 prevede l'obbligo per gli operatori economici di allegare all'offerta tecnica un "Piano di pulizia del territorio", contenente la descrizione dei servizi di spazzamento (manuale e meccanizzato), l'organizzazione dei mezzi e delle squadre, il calendario e le frequenze di intervento. Tuttavia, nel DG – criteri di valutazione dell'offerta tecnica: non risulta individuata una sezione specifica per la descrizione del servizio di spazzamento e non è prevista l'attribuzione di punteggio premiale al piano di pulizia o ad eventuali soluzioni migliorative. Alla luce di ciò, si chiede cortesemente di chiarire: in quale parte dell'offerta tecnica debba essere inserita la descrizione del servizio di spazzamento e del relativo piano; se il piano di spazzamento debba intendersi solo come requisito tecnico minimo, oppure se le eventuali migliorie proposte possano concorrere all'attribuzione di punteggio tecnico.

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta al quesito n. 7.

CHIARIMENTO N. 13

"Si chiede cortesemente di chiarire se sull'importo di 62.898,19 € /annuo considerato nel Quadro economico di gara come contributi Conai/consorzi di filiera (a favore del Gestore), sia già stata decurtata la quota di competenza da corrispondere annualmente alla Stazione appaltante pari al 40% come richiesto all'art.9 del CSA parte II.

RISPOSTA

Si conferma che dall'importo di 62.898,19 € /annuo NON è stata decurtata la quota di competenza da corrispondere annualmente alla Stazione appaltante pari al 40%.